



**PROVINCIA DI PERUGIA**

***REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL CONSEGUIMENTO  
DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE  
DEI MEZZI DI TRASPORTO***

Approvato con deliberazione C.P. n. 95 del 22 luglio 2003  
(in vigore dal 14 agosto 2003)  
Modificato con deliberazione C.P. n. 28 del 20 marzo 2007.

**REGOLAMENTO PROVINCIALE  
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE  
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA  
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

**Art. 1**

**Sessione di esame e Bando**

1. La prova di esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si svolge in un'unica sessione annuale stabilita ogni anno dall'apposita Commissione Provinciale di cui al successivo art. 7.
2. La sessione di esame indetta dalla succitata Commissione è resa nota attraverso apposito Bando predisposto dal Dirigente del Servizio competente, nel quale sono indicati:
  - a) le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame;
  - b) lo schema della domanda stessa;
  - c) la data e la sede di svolgimento della prova .
3. Il Bando di cui al comma 2 viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria e affisso all'Albo Pretorio della Provincia. Allo stesso sarà data ampia diffusione presso l'ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri di Perugia (ex Motorizzazione) e presso i vari punti informativi della rete dei Servizi di comunicazione della Provincia di Perugia (Sportello del Cittadino – Servizi decentrati).

**Art. 2**

**Domanda di ammissione agli esami**

1. Nella domanda di ammissione all'esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, rivolta alla Commissione di cui al successivo art. 7 e redatta secondo lo schema allegato al Bando di cui all'art.1, l'interessato deve dichiarare i propri dati anagrafici, il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 e l'indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate tutte le comunicazioni relative alla prova di esame.
2. La domanda dovrà essere, pena l'esclusione, sottoscritta dal candidato mediante l'apposizione della propria firma autografa.
3. Alla domanda, da prodursi in bollo, deve essere allegata l'attestazione di versamento dei diritti di segreteria nell'importo stabilito dalle vigenti normative e la copia fotostatica di un documento di identificazione del sottoscrittore legalmente valido.

4. Non si tiene conto delle domande pervenute oltre i termini previsti dal Bando, ovvero nelle condizioni di cui al precedente comma 2, o incomplete o non corredate della documentazione richiesta.

### **Art. 3**

#### **Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami d'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto**

1. Sono ammessi a partecipare all'esame di idoneità coloro che:
  - a) abbiano raggiunto la maggiore età;
  - b) abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore di secondo grado;
  - c) siano cittadini italiani o di altro stato membro della Unione Europea o cittadini di stato extracomunitario purché in regola con le vigenti normative in materia di soggiorno;
  - d) siano residenti in un comune della provincia di Perugia;
  - e) non abbiano riportato condanne penali per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
  - f) non siano stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  - g) non siano stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero non abbiano in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento.
  
2. Sono altresì ammessi a partecipare all'esame di idoneità coloro i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui alla lett. b) del comma 1:
  - a) abbiano conseguito l'attestato di frequenza con profitto del corso di formazione professionale disciplinato dal decreto 1° Marzo 2000, n. 127 in qualità di titolari di licenza di pubblica sicurezza, rilasciata ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S.;
  - b) abbiano conseguito l'attestato di partecipazione del corso di formazione professionale di cui alla lett. a), in qualità di subentranti a seguito di decesso o sopravvenuta incapacità fisica dei titolari delle imprese individuali;
  - c) abbiano conseguito l'attestato di partecipazione del corso di formazione professionale di cui alla lett. a), in qualità di subentranti a seguito di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità;
  - d) abbiano conseguito l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui alla lett. a), in qualità di soci o di familiari del titolare che abbiano coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.
  
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, stabilito nel bando di cui al precedente art.1.

**Art. 4**  
**Programma di esame**

1. La prova di esame verte sulle discipline stabilite dall'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264 e dal Decreto Ministeriale del 16 aprile 1996, n. 338 – di seguito elencate:

A) La circolazione stradale:

- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità.
- Nozione di veicolo.
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli.
- Masse e sagome limiti.
- Traino dei veicoli.
- Norme costruttive e di equipaggiamento.
- Accertamenti tecnici per la circolazione.
- Destinazione ed uso dei veicoli.
- Documenti di circolazione ed immatricolazione.
- Estratto dei documenti di circolazione e di guida.
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
- Guida dei veicoli.
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

B) Il trasporto di merci:

- Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
- Comitati dell'albo e loro attribuzioni.
- Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni.
- Iscrizioni delle imprese estere.
- Fusioni e trasformazioni.
- Abilitazioni per trasporti speciali.
- Variazioni dell'albo.
- Sospensioni dall'albo.
- Cancellazione dall'albo.
- Sanzioni disciplinari.
- Effetti delle condanne penali.
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.
- Omissione di comunicazioni all'albo.
- Autorizzazioni.
- Tariffe a forcella per i trasporti di merci.
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto terzi.
- Trasporto merci in conto proprio.
- Licenze.
- Commissione per le licenze, esame e parere.
- Elencazione delle cose trasportabili.
- Revoca delle licenze.
- Ricorsi.
- Servizi di piazza e di noleggio.
- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci.
- Trasporti internazionali.

C) Navigazione:

- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.
- Acque marittime entro e oltre sei miglia dalla costa.
- Navi e galleggianti.
- Unità da diporto.
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto.
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.
- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori.
- Competenze del R.I.Na.
- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri.
- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti.
- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.
- Noleggio e locazione.
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.
- Regime fiscale ed assicurativo.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori.
- Validità e revisione delle patenti nautiche.
- Norme per l'esercizio dello sci nautico.

D) Il P.R.A.

- Legge del P.R.A.
- Legge istitutiva I.E.T.
- Compilazione delle note.
- Iscrizioni.
- Trascrizioni.
- Annotazioni.
- Cancellazioni.

E) Il regime tributario

- Le imposte dirette ed indirette in generale.
- L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo.
- Fatturazione delle operazioni.
- Fatturazione delle prestazioni professionali.
- Ricevuta fiscale: forma e contenuti.
- Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali ed intercomunitarie.
- Registri contabilità IVA.
- Dichiarazione annuale IVA.
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA.

- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.

## **Art. 5** **Prova di esame**

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge 264/91 l'esame di idoneità consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti sulle discipline indicate al precedente art. 4.
2. L'elenco completo dei quesiti predisposto dalla Commissione di cui al successivo art. 7, viene messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame. La consultazione dell'elenco è gratuita. I costi della riproduzione fotostatica sono a carico dell'interessato.
3. Per essere ammessi a sostenere gli esami, gli interessati devono presentarsi muniti di un documento di identificazione legalmente valido.
4. A ciascun candidato viene consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione di cui al successivo art. 7, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque materie individuate al precedente art. 4, per un totale di venticinque quesiti.
5. La prova di esame ha la durata massima di due ore e si intende superata dai candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina oggetto del programma di esame.
6. Al termine della seduta di esame la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno, del numero delle risposte esatte fornite per ogni disciplina. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da altro membro, viene affisso nella sede della prova di esame. L'affissione ha valore di notifica agli interessati.
7. La commissione redige, altresì, un verbale della prova di esame sottoscritto da tutti i membri e dal Segretario. Copia del verbale unitamente a copia dell'elenco di cui al comma precedente, viene trasmessa al competente Servizio Provinciale al fine degli adempimenti di cui al successivo art. 8.

## **Art. 6** **Convocazione della seduta di esame**

1. Agli ammessi alla prova di esame sarà data comunicazione, a cura del Presidente della Commissione, di cui al successivo art. 7, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo mezzo di comunicazione in grado di fornire prova certa di ricezione, da inviare agli interessati, almeno 15 giorni prima della prova di esame stessa, precisando il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'esame.
2. Agli esclusi dalla prova di esame viene data comunicazione motivata secondo le modalità previste dal comma 1.

3. La mancata presentazione alla prova nel giorno stabilito è considerata rinuncia alla prova stessa. In tal caso il versamento dei diritti di segreteria di cui al precedente art. 2 comma 3 non è rimborsabile.
4. Qualora l'assenza sia dovuta a causa di forza maggiore, attestata con valida documentazione da far pervenire alla segreteria della Commissione nel termine perentorio di cinque giorni successivi alla data dell'esame, a richiesta dell'interessato il versamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 2 comma 3, può essere utilmente imputato a successiva prova d'esame da effettuarsi nella prima sessione utile. In tal caso è fatta salva la domanda di ammissione già presentata.

**Art. 7**  
**Commissione di esame**

1. È istituita un'apposita Commissione per l'espletamento degli esami di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con sede presso il Servizio provinciale competente nel settore e composta da:
  - a) il Dirigente della Provincia responsabile del competente Servizio o un suo delegato che la presiede;
  - b) un esperto in circolazione stradale e navigazione in rappresentanza del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti designato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri di Perugia;
  - c) un esperto in disciplina dell'autotrasporto merci nominato dal Presidente della Provincia, nel rispetto degli indirizzi per le nomine e le designazioni di competenza del Presidente della Provincia nonché del Consiglio Provinciale approvati con Deliberazione Consiliare n. 56 del 29/7/2004;
  - d) un esperto in disciplina del pubblico registro automobilistico nominato dal Presidente della Provincia scegliendo da una terna di nomi proposta dall'Automobile Club Perugia;
  - e) un esperto in regime tributario nominato dal Presidente della Provincia scegliendo da una terna di nomi proposta dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Umbria;
  - f) un rappresentante delle associazioni di categoria degli studi di Consulenza Automobilistica, in possesso dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza, nominato dal Presidente della Provincia scegliendo da una terna di nomi proposta congiuntamente da tutte le associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Provincia, dura in carica tre anni ed è convocata dal Presidente della stessa.
3. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la partecipazione di tutti i componenti, operando quale collegio perfetto.
4. La commissione decide, di norma all'unanimità, qualora questo non sia possibile le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Servizio provinciale competente, designato, unitamente ad un supplente, dal Dirigente del Servizio stesso. Ai componenti della Commissione, non dipendenti della Provincia, è attribuito un gettone di presenza omnicomprendivo determinato in € 200 per ogni sessione.

5. La Commissione procede a:
- predisporre l'elenco di almeno 35 quesiti a risposta multipla predeterminata per ogni materia, dai quali sono sorteggiati quelli su cui verterà la prova d'esame, nel caso in cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non vi abbia provveduto, così come previsto al punto 4 dell'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 febbraio 2002;
  - valutare la regolarità delle domande degli aspiranti al riconoscimento dell'idoneità, accertandone i requisiti per l'ammissione all'esame, previa istruttoria eseguita dal competente Servizio provinciale;
  - fissare la data della seduta di esame;
  - comunicare agli interessati la data di svolgimento della prova;
  - espletare gli esami e predisporre l'elenco dei risultati come indicato al precedente art. 5, comma 6.
  - trasmettere il verbale relativo alla seduta di esame al competente Servizio Provinciale.

#### **Art. 8** **Rilascio degli attestati**

1. L'attestato di idoneità professionale è rilasciato sulla base delle risultanze del verbale di cui all'art. 5 comma 7 dal Dirigente del competente Servizio della Provincia, il quale provvede altresì a rilasciarne il duplicato in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale.
2. L'attestato di idoneità, ovvero il relativo duplicato, è rilasciato su richiesta dell'interessato, da prodursi in bollo, rivolta al competente Ufficio della Provincia di Perugia.
3. In caso di duplicazione per smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale, l'interessato allega alla richiesta l'attestazione di resa denuncia rilasciata dalla competente autorità di polizia.
4. In caso di duplicazione per deterioramento, l'interessato allega alla richiesta l'originale deteriorato.

#### **Art. 9** **Ripetizione richiesta di partecipazione all'esame**

1. Il candidato che in sede di esame non consegua l'idoneità, dovrà ripresentare domanda di ammissione come previsto all'art. 2 del presente Regolamento, compresa l'effettuazione del versamento per i diritti di segreteria.

#### **Art. 10**

## **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia a specifica normativa.